

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(TANASSI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(RESTIVO)

e col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(BRODOLINI)

NELLA SEDUTA DEL 24 FEBBRAIO 1969

Proroga della durata in carica degli organi elettivi dell'artigianato

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 13 luglio 1965, n. 837, stabilì, al 30 aprile 1966, la data entro la quale dovevano svolgersi congiuntamente sia le elezioni per il rinnovo delle cariche delle Commissioni provinciali per l'artigianato sia quelle di primo grado per le assemblee locali delle Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani, fermi restando i termini per i relativi adempimenti elettorali fissati, rispettivamente, dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, e dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1957, n. 266.

Successivamente con la legge 9 febbraio 1966, n. 27, la durata in carica dei Consigli di amministrazione delle Casse mutue di malattia è stata portata a quattro anni, mentre quella delle Commissioni provinciali per l'artigianato, delle Commissioni regionali per l'artigianato e del Comitato cen-

trale dell'artigianato è rimasta fissata in tre anni, rispettivamente ai sensi degli articoli 13, 15 e 18 della legge 25 luglio 1956, n. 860, in quanto il disegno di legge sulla nuova disciplina giuridica delle imprese artigiane, che portava a quattro anni anche la durata in carica dei suindicati organi elettivi dell'artigianato, non ha avuto più corso per la fine della legislatura.

Poichè le operazioni elettorali delle suddette Commissioni per l'artigianato e delle Casse mutue di malattia debbono essere, per evidenti ragioni finanziarie ed organizzative, necessariamente abbinate, essendo identico il corpo elettorale, con l'unito disegno di legge si provvede a portare a quattro anni la durata in carica delle attuali Commissioni provinciali e regionali per l'artigianato nonchè del Comitato centrale dell'artigianato.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il periodo di durata in carica delle attuali Commissioni provinciali per l'artigianato e delle attuali Commissioni regionali per l'artigianato, nonché del Comitato centrale dell'artigianato, fissato in tre anni rispettivamente dagli articoli 13, 15 e 18 della legge 25 luglio 1956, n. 860, è prorogato di un anno.